

Legge regionale 05 dicembre 1995, n.104

Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara.

ARTICOLO 1

1. La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente, e' disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del III comma dell'art. 64 della RD 29.7.1927, n. 1443.
2. Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di Massa mantengono la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale.
3. I regolamenti di cui al I comma sono redatti in conformita' alle disposizioni della presente legge e sono sottoposti al solo ordinario controllo di legittimita' del competente organo regionale.
4. Il Comune adegua il proprio regolamento alle modifiche successive apportate alla normativa di riferimento.

ARTICOLO 2

1. La coltivazione degli agri marmiferi di cui all'art. 1 e' disposta dal Comune, a titolo oneroso, con atto di concessione amministrativa temporanea.
2. La concessione e' subordinata al rispetto degli strumenti urbanistici e ai vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici previsti dalla legge.
3. Gli adempimenti prescritti dalla legge per rimuovere i vincoli di cui al comma precedente costituiscono presupposti necessari per il rilascio della concessione.
4. Lo sfruttamento degli scarti della lavorazione, comunque denominati, costituiscono contenuto obbligatorio dell'atto di concessione ed e' regolato in modo da individuare comunque nel concessionario il soggetto che ne risponde direttamente al Comune.
5. Per il rilascio e l'esercizio della concessione, si applica, in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai precedenti commi, la disciplina stabilita dalla legge regionale per il rilascio e l'esercizio di autorizzazione alla coltivazione di cava o torbiera.

ARTICOLO 3

1. Fino all'approvazione del regolamento, ai sensi dell'art. 1, l'autorizzazione comunale di cui alla LR 30 aprile 1980, n. 36, e successive modificazioni, costituisce comunque presupposto necessario per la coltivazione degli agri marmiferi di cui alla presente legge ed e' rilasciata alle condizioni previste dalla citata legge regionale.

2. La LR 30 aprile 1980, n. 36, e successive modificazioni, si applica inoltre ai fini dell'esercizio della autorizzazione di cui al primo comma.